

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

il Master in “Abilitazione per le funzioni di Medico Competente ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs 81/08”, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Montpellier n. 1, in persona del coordinatore Prof. Andrea Magrini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] a quanto segue delegato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016;

E

L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”) C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

Art. 1 – Oggetto

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” (c.d. “pacchetto Treu”), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti il **Master in “Abilitazione per le funzioni di Medico Competente ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs 81/08” dell’Ateneo**. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il coordinamento del **Master in “Abilitazione per le funzioni di Medico Competente ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs 81/08”**, avranno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

Art. 2 – Limiti numerici

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo di n°2 allievi per ogni anno accademico.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Art. 3 – Durata della Convenzione

la presente convenzione avrà durata di anni 3 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

L'attuazione della convenzione non comporta oneri economici a carico dell'Azienda.

Art. 4 - Modalità di formalizzazione

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Art. 5 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio.

Le polizze assicurative sono visionabili al link sul sito dell'Università.

In caso di sinistro verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore che provvederà a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi competenti

Art. 6 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione,

formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 7 - Clausola di riservatezza

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la corretta gestione del trattamento e, nello specifico, il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e il D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679"), unitamente ai Provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione quadro ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

L'Università fornirà al tirocinante l'informativa denominata "*Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata o presso enti pubblici/aziende ospitanti*", consultabile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://utov.it/s/privacy>.

In particolare su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall'Università al Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Soggetto Ospitante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per le finalità di tirocinio previste nella presente Convenzione quadro e si impegna a fornire agli interessati una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora il Tirocinante tratterà dati personali il Soggetto Ospitante si impegna altresì a nominare lo stesso Persona Autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Seguono i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

- Per l'Università:
Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e-mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it;
- Per il soggetto ospitante: Azienda Sanitaria Locale di Viterbo:
Titolare del Trattamento: Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, contattabile all'indirizzo mail: direzione.generale@asl.vt.it, con sede legale Via E. Fermi, 15. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail: dpo@asl.vt.it

Art. 9 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 10 – Spese

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/1999.

Il presente atto sarà registrato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 11 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Roma .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Roma,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Il coordinatore del Master in "Abilitazione per le funzioni di Medico
Competente ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs 81/08",
prof. Andrea Magrini

PER ASL DI VITERBO
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni